

**ALLEGATO 45:**

16.10.1969\_comparsa conclusionale

Comune di Dubino

*Copia per Ufficio*

16-X-1969

Studio degli avvocati  
PIER PAOLO CORTESE  
SALVATORE BONOMO  
BIANCA MARIA CORTESE  
Sondrio, Galleria Campello  
telefono 22809

Avanti al Commissario regionale  
per la liquidazione degli usi civici

Milano

COMPARSA CONCLUSIONALE

per

COMUNE DI DUBINO, in persona del Sindaco pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Cortese e Sal-  
vatore Bonomo del Foro di Sondrio -

- opponente

contro

BONETTI FRANCESCO; BONETTI PIETRO, VALENA PIETRO e  
LITISCONSORTI.

- convenuti

Oggetto

Liquidazione dei diritti di pascolo e legnatico dei  
terrieri di Cino proprietari di fondi nelle "32 per-  
tiche" in località "Piazza" del Comune di Dubino.

ooo

1. Brevi cenni sullo svolgimento del processo.

La lunga controversia giudiziale che giunge final-  
mente davanti al Commissario per la decisione definiti-  
va ebbe origine nel lontano 1926. Fu in quell'anno, in-  
fatti, che un gruppo di cittadini di Cino aventi pro-  
prietà in località "Piazza" di Dubino, denunziò al Com-  
missario per la liquidazione degli Usi Civici l'esi-

stenza di una promiscuità di pascolo e legnatico con i cittadini di Dubino, su di una zona pascoliva e boschiva di questo ultimo Comune.

Tale situazione, pur avendo più lontane origini, era stata regolata da un lodo arbitrale raccolto e depositato nei rogiti del Notaio Malacrida sotto la data del 12 giugno 1612, col quale erano stati determinati e regolati i diritti dei proprietari di Cino sulle terre di uso civico del Comune di Dubino e fissato il corrispettivo in danaro, stabilendosi che il numero dei "massari" residenti sul luogo non potesse aumentare.

Promosso d'ufficio il procedimento per la liquidazione, venne formato e depositato il progetto di scioglimento 20.7.1967 da parte dell'istruttore geom. Pe-  
duzzi, che assegnava la zona gravata dalla promiscuità al Comune di Dubino per ett. 33.76.24 ed ai terrieri di Cino per ett. 19.67.96. Tale progetto non soddisfece il Comune di Dubino che propose motivata opposizione con atto 3 gennaio 1968, lamentando che i diritti di pascolo e legnatico dei terrieri di Cino, un tempo limitati a solo 13 famiglie residenti sul luogo, fossero stati indebitamente estesi a ben 76 ditte, intestatarie dei prati alla Piazza magari per l'estensione di pochi metri quadrati, violando così il divieto di aumento contenuto nel lodo del 1612 ed i di-

*determinato  
sul progetto  
P. Malacrida  
Ha 45.8372  
↓  
S. Malacrida  
V. 15*

*Progett. P. Malacrida  
annullato  
V. Tale  
Ha 534420*

ritti dei cittadini di Dubino; faceva altresì presente che il bisogno del pascolo era di gran lunga più intenso nella popolazione di Dubino, proprietaria di circa 1200 capi di bestiame, che in quella di Cino, proprietaria di soli 150 capi e favorita nella proprietà di estesi pascoli alpini; su questa base, chiedeva che ai terrieri di Cino venissero assegnati non più di nove ettari.

Instauratasi la controversia, resistettero alla domanda il Comune di Cino ed alcuni terrieri interessati, questi ultimi costituitisi a mezzo di difensore, chiedendo la conferma del progetto. Il Commissario pronunciò dapprima interlocutoriamente con Sentenza 28.3.1939 e poi definitivamente con Sentenza 13.8.1939, ordinando l'esecuzione del progetto e condannando il Comune di Dubino alle spese del giudizio. (P. Juri)-

Ritenne il Commissario con tale Sentenza che i terrieri di Cino formassero un'associazione agraria a base territoriale, validamente rappresentata dagli utenti che si erano costituiti in giudizio, anziché dal Comune di Cino; osservò che trattavasi conseguentemente di promiscuità tra il Comune di Dubino ed i componenti dell'associazione agraria di cui sopra, da sciogliere a norma dell'art.8 della legge sugli usi civici del 1927, ed approvò sostanzialmente la ripartizione pro-

posta dal progetto rilevando che, secondo gli accertamenti dell'istruttore demaniale, maggiore era il bisogno dei terrieri di Cino rispetto a quello della popolazione di Dubino, e maggiore correlativamente il numero degli animali mandati a pascolare sulla zona oggetto della promiscuità.

Contro questa decisione, il Comune di Dubino appellò alla Sezione speciale della Corte d'appello di Roma che, sulla resistenza dei consorti di Cino, regolarmente costituitisi per chiedere la conferma della Sentenza appellata, pronunciò la Sentenza 13.7.1951, che costituisce la prima, fondamentale puntualizzazione della controversia sotto il profilo giuridico. Osservò la Corte che nella specie non si aveva promiscuità in senso tecnico-giuridico per difetto della reciprocità ed eguaglianza dei diritti da liquidare, essendo quelli dei terrieri di Cino diritti individuali e quelli della popolazione di Dubino veri e propri diritti di uso civico; che si doveva conseguentemente adottare il criterio della divisione in base al valore dei rispettivi diritti, in applicazione analogica dell'art. 22 del Reg. 26.2.1928 n. 332, con riferimento alle clausole del lodo del 1612 e senza riguardo all'arbitraria ed abusiva estensione successivamente operata dai terrieri di Cino. Conseguentemente, annullò

la decisione impugnata e rinviò la causa al primo giudice per la rinnovazione del progetto sulle nuove basi così indicate.

Riassunta la causa davanti al Commissario, questi affidò il compito di redigere un nuovo progetto di ripartizione all'istruttore Picchi, che propose l'attribuzione a Dubino di ett. 34.22.72 ed ai terrieri di Cino di ett. 11.61.00. Ma anche questo progetto fu impugnato dal Comune di Dubino, che lamentava una grave sopravvalutazione dei diritti spettanti ai terrieri di Cino, dipendente soprattutto dalla mancata individuazione dei limiti inerenti, nonché errori di apprezzamento sul valore attuale del canone dovuto per l'esercizio del pascolo e sul valore della zona soggetta.

Si venne così alla seconda decisione della Sezione speciale della Corte d'appello di Roma, che annullò nuovamente la Sentenza impugnata. La nuova decisione d'appello non apportò rilevanti novità rispetto alla precedente, in punto di diritto, ma ebbe il merito di precisare in modo definitivo i criteri da seguire nella formazione del progetto di scioglimento: in particolare, ribadì energicamente il limite costituito dai bisogni dei "massari" originariamente stanziati sul luogo, finalmente determinati nel numero di 13 con la Sentenza commissariale, numero non più contestato dalle

*J. H. L.*  
Ha 4583,72

*h. h. h.*  
13/2 } 1961  
24/8

parti e coincidente con quello sempre sostenuto dal Comune di Dubino; prescrisse per il giudizio di rinvio una più precisa ed analitica precisazione dei dati e dei criteri assunti a base del calcolo e, correlativamente, del contenuto e dei limiti dei diritti spettanti ai terrieri di Cino.

Fu in conseguenza di questa decisione che, riassunta nuovamente la causa davanti al Commissario, questi ritenne di investire dell'indagine sul contenuto e sui limiti dei diritti nonché del compito di redigere il nuovo e definitivo progetto di ripartizione, due periti particolarmente qualificati, l'uno in materia storico-giuridica, l'altro nelle discipline agrarie. Si venne così al deposito della relazione-progetto Marrapese-Lombardi che il Comune di Dubino, pur non condividendone tutte le impostazioni, ha sostanzialmente accettato e sulla quale ci soffermeremo brevemente.

ooo

## 2. Sul progetto Marrapese-Lombardi.

Il progetto prevede l'assegnazione di ett. 6.10.90 ai consorti di Cino, estensione di ben poco superiore a quella ritenuta adeguata dal Comune nell'ultimo giudizio d'appello (5 ettari) e molto inferiore al limite massimo precisato nell'opposizione del 1931<sup>2</sup>,

*Il progetto  
sono i numeri  
nella cartolina  
di Ha 458522  
del Reg. Trib. Civ. P.  
(Vid. memoria  
200 Samella)*

che ha dato origine a questo lungo giudizio. Per questo il Comune ha ritenuto di accettare il progetto, pur mantenendo talune riserve sulla esattezza delle determinazioni di valore adottate dai periti e pur chiedendo una lieve modificazione nella determinazione concreta della zona da assegnare ai terrieri di Cino.

I periti, invero, hanno determinato il valore dei diritti di pascolo spettanti agli utenti di Cino sulle terre di uso civico del comune di Dubino partendo dal presumibile numero degli animali mandati a pascolare dai 13 originari "massari" all'epoca del lodo arbitrare, secondo la capacità media di godimento di questi ultimi (pagg. da 19 a 24); hanno poi calcolato il canone ("fida") da pagarsi per l'esercizio del diritto, riferendosi alle somme pagate a questo titolo negli anni 1925-26 (pagg. 29-30) e rivalutando tale somma secondo il coefficiente 80, 016 (pagg. 30-31); hanno poi determinato il valore del diritto in ragione del canone su di esso gravante, partendo dal presupposto che il diritto stesso "valesse" intorno al doppio del corrispettivo da pagare per il suo esercizio (pag. 31).

Fin qui, si può consentire con i periti, anche se la capacità di godimento attribuita ai "massari" del 1812 sembra eccessiva, essendo superiore alla media attuale dell'intera popolazione di Cino (1520 abitanti



e capi 596 con una media di capi 0,38 a persona) e soprattutto il coefficiente di rivalutazione adottato per la moneta del 1925-26 sembra manifestamente inferiore al reale (si calcola in genere intorno all'80 con riferimento al 1938, mentre per il 1926-27 dovrebbe tenersi conto della svalutazione medio tempore intervenuta); dove invece non sembra di poter più consentire è nella valutazione del diritto di pascolo e boscheggio gravante sulle 32 pertiche dei terrieri di Cino in favore dell'intera popolazione di Dubino.

A questo proposito, i periti hanno stimato tale valore nel quinto del valore dei diritti spettanti ai terrieri di Cino, quasi che si trattasse di un peso gravante su questi ultimi diritti. Ma non si tratta di una limitazione dei diritti degli utenti di Cino, bensì di un diritto che si contrappone ad essi, nel senso che mentre quelli gravano su terre demaniali, di Dubino, questo grava su terre (i prati delle 32 pertiche) appartenenti in proprietà agli utenti di Cino, presentando per di più queste peculiari caratteristiche: a) che il diritto in questione non è soggetto ad alcun canone; b) che la zona soggetta (32 pertiche) è di particolare importanza per i proprietari di Cino, perché su di essa sorgono gli stessi casolari della "Pasza"; c) che il diritto, avente natura

civica, appartiene all'intera popolazione di Dubino ed è pertanto suscettibile di illimitata espansione in dipendenza dei bisogni della popolazione, come espressamente dichiarò la prima Sentenza della Corte d'Appello.

L'eliminazione di siffatto diritto pertinente all'intera popolazione di Dubino, in conseguenza della ripartizione del territorio gravato, riveste quindi per i terrieri di Cino importanza fondamentale, liberando beni ormai divenuti praticamente allodiali da un onere che ne limita grandemente il valore. Un corretto metodo di valutazione imporrebbe di far perno sul valore dei terreni delle 32 pertiche soggetti al diritto da eliminare, così come per la valutazione dei diritti spettanti ai terrieri di Cino si è fatto riferimento al valore del territorio di Dubino; solo sotto il profilo della comodità di calcolo può giustificarsi il criterio adottato dai periti di detrarre una certa quota dal valore dei diritti spettanti agli utenti di Cino; ma in tal caso, è chiaro che tale detrazione non può essere quella di un quinto, quasi insignificante, bensì quella di almeno un terzo, più proporzionale all'enorme vantaggio che gli utenti di Cino ritraggono dal salvare le proprie terre ormai allodiali dal gravame dell'uso civico in favore dell'intera popolazione di Dubino.

Basterebbe applicare correttamente tale criterio per ridurre in misura notevole la superficie assegnata ai terrieri di Cino. E' stato quindi solo per evitare ulteriori spese e lungaggini, e soprattutto per spirito conciliativo, che il Comune di Dubino ha finito per accettare il progetto di ripartizione così com'è stato redatto dai periti.

Il Comune ha proposto però una modificazione nella concreta determinazione della zona da assegnare a quei di Cino. I periti hanno proposto l'assegnazione di una zona immediatamente a nord dell'abitato della "Piazza" (mappale 1/b), che si interpone quindi fra la "Piazza" stessa e la più vasta porzione del mappale 1 (1/b) assegnata al Comune di Dubino. Tenuto presente che i pascoli in questione vengono sfruttati da coloro (non importa se di Dubino o di Cino) che hanno casolari alla "Piazza" e vi si stanziano durante la buona stagione, ne deriva che l'accesso al pascolo per gli utenti di Dubino è reso difficile dall'interposizione della porzione assegnata agli utenti di Cino, costringendo i primi ad un tortuoso cammino lungo il sentiero del "sass quagent" fino allo spigolo nord-est della zona assegnata agli utenti di Cino.

L'inconveniente può essere eliminato agevolmente nel modo richiesto, ossia lasciando a Dubino una stri-

scia di terreno larga almeno m. 100 lungo il confine ovest del mappale n. 1, in modo da aprire una comunicazione diretta fra l'abitato della "Piazza" e la zona assegnata a Dubino più a nord, e compensando ovviamente gli utenti di Cino con una equivalente superficie dello stesso mappale n. 1. Fissato il principio in Sentenza, ogni ulteriore precisazione spetterà alla fase amministrativa ed esecutiva.

ooo

### 3. Sulle spese di giudizio

Resta da risolvere un'ultima questione, che ha assunto importanza economica ormai eguale, se non addirittura superiore, a quella dello stesso oggetto della controversia. Si tratta delle spese di giudizio, che sia per la lunghezza e la complessità assunte dal giudizio stesso, sia per la necessità di numerosi ed ardui accertamenti peritali d'ufficio e di parte ( si pensi soltanto alla mole ed al costo dell'ultima perizia d'ufficio), sia per i molteplici adempimenti processuali (si pensi, per esempio, alle citazioni individuali e per pubblici proclami di tutti gli utenti di Cino, disposte dalla Corte d'Appello), sia per la difficoltà delle questioni storiche, giuridiche e tecniche trattate (si pensi all'interpretazione dell'atto 1612, alla determinazione della natura giuridica della comu-

nità costituita dagli utenti di Cino e dai relativi diritti, ai complessi problemi estimativi inerenti alla valutazione di tali diritti e così via), hanno raggiunto un ammontare di notevolissima portata e che, finora, sono state anticipate dal Comune di Dubino.

Tali spese riguardano i tre giudizi di primo grado, compreso il presente, nonché il primo giudizio d'appello, avendo la seconda sentenza d'appelle disposto la compensazione delle spese di quel grado. Ora, basta considerare l'esito complessivo del giudizio per affermare che, in base al principio della soccombenza, le spese di rito devono gravare sui consorti di Cino: il Comune di Dubino, infatti, sia pure per gradi ed attraverso un cammino lungo ed irto di ostacoli (tra i quali preminente l'accanita resistenza sempre frapposta dalle controparti), ha finalmente e pienamente raggiunto l'obbiettivo perseguito con l'atto di opposizione, ottenendo che la porzione assegnanda ai consorti di Cino, originariamente fissata in ett. 19.67.96 dal progetto Pedruzzi, venisse ridotta ad ettari 6.10.90, ossia ad una estensione notevolmente inferiore al limite massimo di 9 ettari indicati con l'atto di opposizione.

Né gli utenti di Cino potrebbero sostenere, sotto il profilo dell'imputabilità della lite, di aver so-

stanzialmente "subito" il lungo corso del giudizio contro la propria volontà ed a causa di errori tecnico-giuridici a loro non imputabili, in quanto afferenti ai vari progetti di ripartizione ed alle decisioni via via annullate: ed invero (fatta eccezione per il presente giudizio di rinvio) le controparti si sono sempre costituite in giudizio ed hanno sempre accanitamente difeso i progetti di ripartizione e le sentenza impugnata da Dubino, facendone così proprie le risultanze e condividendone le impostazioni tecnico-giuridiche. Non vi è dubbio, quindi, nè sulla piena soccombenza delle controparti sia con riferimento all'esito complessivo del giudizio che all'esito di ciascun grado del giudizio stesso, nè sull'imputabilità della lite. E' quindi conforme non solo al criterio legale della soccombenza, ma anche a ragioni di sostanziale giustizia che le spese di causa vengano interamente accollate agli utenti di Cino; e può anzi considerarsi un immeritato beneficio già la compensazione disposta immotivatamente dalla seconda sentenza d'appello, limitatamente a quel grado di giudizio.

#### CONCLUSIONI

##### In via principale

- 1) Liquidare i diritti di pascolo e legnatico spettanti ai terrieri del Comune di Cino proprietari di

32 pertiche di terreno in località "Piazza dell'agro di Dubino in base al rogito Makruda del 12 giugno 1612 assegnando ai terrieri stessi in piena proprietà e pro indivise fra loro una superficie di complessivi ettari 6.10.90, da stralciarsi dal mappale posto in Comune di Dubino, F. 12 n. 1, giusta le determinazioni della Consulenza tecnica Marrapese-Lombardi.

2) Dichiarare che la superficie di cui sopra dovrà essere concretamente identificata nella parte sud-est del mappale di cui sopra, in modo da escludere però da tale assegnazione una striscia di terreno larga almeno n. 100 (cento) lungo il confine ovest del mappale stesso, per consentire la comunicazione diretta fra l'abitato della frazione Piazza e la restante parte del mappale n. 1, che resta al Comune di Dubino in piena e libera proprietà.

3) Dichiarare che la restante parte dell'area appartenente al Comune di Dubino, precedentemente soggetta a diritti di pascolo e legnatico in favore dei terrieri di Cino, resta al Comune di Dubino in piena ed assoluta proprietà, libera da qualsiasi onere, vincolo e diritto altrui ed in particolare dei citati terrieri.


4) Disporre, come da relazione peritale Marrapese-Lombardi, che il sentiero detto del "Sasso Quagent",

per una larghezza di due metri, resti soggetto al passo del bestiame grosso e minuto per l'abbeveramento alla fontana esistente sul luogo e che tutte le servitù di carico e scarico restino ferme secondo la pratica in atto.

5) Condannare i terrieri di Cino, in solido tra loro, al rimborso delle spese giudiziali sostenute dal Comune di Dubino: a) nell'intero giudizio di opposizione svoltosi in primo grado ed in tre fasi davanti al Commissario, a partire dall'opposizione proposta dal Comune di Dubino con atto 3 gennaio 1938 fino ad oggi, comprese le spese di consulenza tecnica Marrapese-Lombardi, nella misura liquidanda, e quelle del progetto Picchi; b) nel primo giudizio di appello, definita dalla Corte d'Appello di Roma, sezione speciale degli usi civici, con Sentenza 13-28 luglio 1956; c) per la emananda sentenza e successive occorrente. 1957.

6) Rimettere le parti in sede amministrative per le operazioni di conterminazione e formazione del tipo di frazionamento e quant'altre da farsi in esecuzione dell'emananda Sentenza.

Sondrio-Milano, 16 ottobre 1969.

  
(avv. Salvatore Bonomo)



Depositate presso questo Commissariato  
Regionale in Cuneo il 18 aprile  
1969

Il segretario Cuneo.

Mirella Bartolucci



*[Faint handwritten signature]*